



1. SCOPO

Definire le modalità e le responsabilità relative all'autorizzazione sanitaria delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Procedura finalizzata a dimostrare la sussistenza dei requisiti delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, di seguito definito "*decreto legislativo*".

Devono essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria sopra specificata tutti gli allevamenti e gli stabilimenti di lavorazione, sia che risultino già in attività alla data di emanazione del presente decreto sia quelli di nuova apertura.

L'autorizzazione sanitaria oggetto della procedura non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini della continuità operativa dell'impresa e/o dell'avvio dell'attività.

Tutti gli esami di laboratorio previsti dal *decreto legislativo*, ivi compresi quelli eventualmente indicati nei Programmi di Sorveglianza implementati dalle imprese di acquacoltura, sono effettuati presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

2.1 ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

- Impianti di cui all'articolo 4, comma 4 del *decreto legislativo*.
- Stabilimenti che trattano molluschi, non direttamente connessi al sistema idrico territoriale o alle acque libere, ai sensi del Decreto Ministero della Salute 3 agosto 2011 "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148."
- Stabilimenti che lavorano esclusivamente animali acquatici non di acquacoltura

Relativamente ai casi di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo, è prevista la sola registrazione per gli impianti previsti alle lettere a), b) e c) del citato articolo e non l'autorizzazione sanitaria solo se :

- La valutazione del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio circa la natura, le caratteristiche e la situazione dell'impianto, siano tali da considerare basso o nullo il rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza dell'attività presa in considerazione (connessione con sistema idrico territoriale, biomassa allevata, presenza sul territorio di altri impianti soggetti ad autorizzazione sanitaria, localizzazione in zone o compartimenti indenni da malattie o in vicinanza ad aziende indenni da malattie, ecc.) ;
- Se detta valutazione non comporta un chiaro e definitivo giudizio in merito al rischio sopra specificato, senza richiedere alcun chiarimento e senza indugio, il Servizio Veterinario della ASL non applicherà la deroga di cui all'art. 4 comma 4 e prescriverà l'autorizzazione sanitaria dell'impianto considerato.



3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148 “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.”
- Decreto Ministero della Salute 3 agosto 2011 “Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.”
- Decreto Ministero della Salute 8 luglio 2010 “Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura.”

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Si applicano le definizioni di cui al *decreto legislativo* e al decreto ministeriale 8 luglio 2010.

Al riguardo si precisa che nella definizione di “**laghetto di pesca sportiva**”, come definito all’articolo 3 lettera p) del *decreto legislativo*, rientrano anche gli impianti dove il pescato viene ritirato dal cliente per il consumo umano familiare.

Si ricorda che la destinazione al consumo umano, in linea con quanto riportato nel *decreto legislativo*, è associato comunque ad un basso rischio, per cui l’attenzione nel definire se un laghetto sportivo deve essere “autorizzato” ai sensi del presente decreto o solo registrato deve sempre ricadere sulle connessioni con sistema idrico territoriale, biomassa allevata, presenza sul territorio di altri impianti soggetti ad autorizzazione sanitaria, localizzazione in zone o compartimenti indenni da malattie o in vicinanza ad aziende indenni da malattie.

La definizione di “**aumento del tasso di mortalità**” è quella riportata nella Allegato I lettera l) del *decreto legislativo*.

Ai sensi del presente decreto si applicano inoltre le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- **Specchio d’acqua produzione molluschi** : Area marina o di bacino interno, definita nel decreto dirigenziale regionale di classificazione, nella quale è localizzato l’impianto di produzione di molluschi, identificato dal nome del comune, dal nome della località, dalle coordinate geografiche e riferita alla singola impresa;
- **Zona produzione molluschi** : la zona che comprende tutti gli *specchi d’acqua produzione molluschi*, situati nello stesso comune e nella medesima località. L’estensione della Zona è rappresentata dalla somma dell’estensione di tutti gli specchi d’acqua ivi insistenti ;
 - **RIS** = Responsabile dell’Impresa o dello Stabilimento di lavorazione
 - **VET** = Servizio Veterinario ASL competente per territorio
 - **BDNAcqu**= Banca Dati Nazionale per l’anagrafe zootecnica-sezione acquacoltura
 - **SVR** = Settore Veterinario Regionale, Centro direzionale Isola C3 NAPOLI
 - **DC** = Documento Correlato



4. RESPONSABILITÀ

Compiti del RIST :

- presenta istanza autorizzazione sanitaria al servizio veterinario ASL competente, corredata dalla documentazione prevista e dalla ricevuta del c.c. postale ASL competente in applicazione della voce tariffario n. 15 del Decreto Commissario ad acta n. 54 DEL 30/09/2010. Il pagamento della tariffa è dovuto solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, ai sensi dell'art. 6 comma 4. del *decreto legislativo*
- assicura il rispetto dei requisiti articoli 9, 10 e 11 del *decreto legislativo*
- corretta tenuta del registro ai sensi dell'Allegato A del D.M. 3 agosto 2011
- Mette in atto Buone Pratiche Igieniche ai sensi dell'articolo 10 del *decreto legislativo* e dell'Allegato B del D.M. 3 agosto 2011
- Attiva un Programma di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 del *decreto legislativo* e dell'Allegato C del D.M. 3 agosto 2011
- Nomina un laureato qualificato per attuazione Piano Sorveglianza

Compiti del VET :

- riceve l'istanza del RIST
- controlla documentazione
- approva Programma Sorveglianza del RIST
- verifica presenza Registro
- verifica procedura scritta Buone Pratiche Igieniche
- registra i dati dell'allevamento o dello stabilimento nella BDNAcqu, unitamente alle informazioni sanitarie previste dal *decreto legislativo* nell'apposita sezione "Stati Sanitari/Gestione Stato Sanitario"
- rilascia il parere relativo all'istanza di autorizzazione
- invia parere al SVR
- riceve attestato con il numero di autorizzazione sanitaria
- trasmette copia dell'attestato all'interessato
- aggiorna BDNAcqu

Compiti del SVR :

- rilascia l'attestato con il numero di autorizzazione sanitaria
- trasmette al VET l'attestato con il numero di autorizzazione

Documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione

Imprese di acquacoltura: pesci, crostacei, molluschi

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti :

1. una planimetria in scala e corredata di legenda dell'azienda interessata vistata da un tecnico del settore abilitato e iscritto all'Albo. In particolare dovranno essere evidenziati i punti di carico e scarico dell'acqua;
2. eventuali referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario;
3. il programma di sorveglianza sanitaria;
4. il registro;
5. la procedura scritta circa la prassi igienica che si intende attuare

Aziende litoranee, centri di spedizione, centri e bacini di depurazione

Oltre ai documenti di cui sopra, vanno dettagliati i particolari riguardanti il rifornimento d'acqua e gli scarichi [v. allegato II parte I, punto e) del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148).



Le imprese assegnatarie di concessioni di più *specchi d'acqua produzione molluschi*, situati in un'unica *zona di produzione molluschi*, possono presentare un'unica istanza. Nell'istanza saranno indicati con precisione i decreti dirigenziali di classificazione. La regione rilascerà, in questi casi, un'unica autorizzazione cumulativa.

Resta inteso che un'unica *zona di produzione molluschi* rappresenta comunque una singola unità epidemiologica che sarà soggetta ai medesimi vincoli sanitari.

Stabilimenti di lavorazione

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti :

1. Riconoscimento conforme al Regolamento (CE) n. 853/2004
2. informazioni riguardo i sistemi di gestione delle acque reflue.

Il Servizio Veterinario Regionale, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, si riserva ogni decisione in merito all'estensione delle "zone infette" nel caso di comparsa di malattie infettive dei pesci, molluschi e crostacei di cui al *decreto legislativo*.

5. MODALITÀ

Tempistica per la presentazione dell'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione

5.1 Imprese acquacoltura e stabilimenti in attività alla data di emanazione del presente Decreto Dirigenziale

Il proprietario dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura, presenta l'istanza **entro 60 (sessanta) giorni** dall'emanazione del presente decreto.

5.2 – Nuove Imprese acquacoltura e stabilimenti

Il proprietario dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura, presenta l'istanza **entro 30 (trenta) giorni** dall'attivazione.

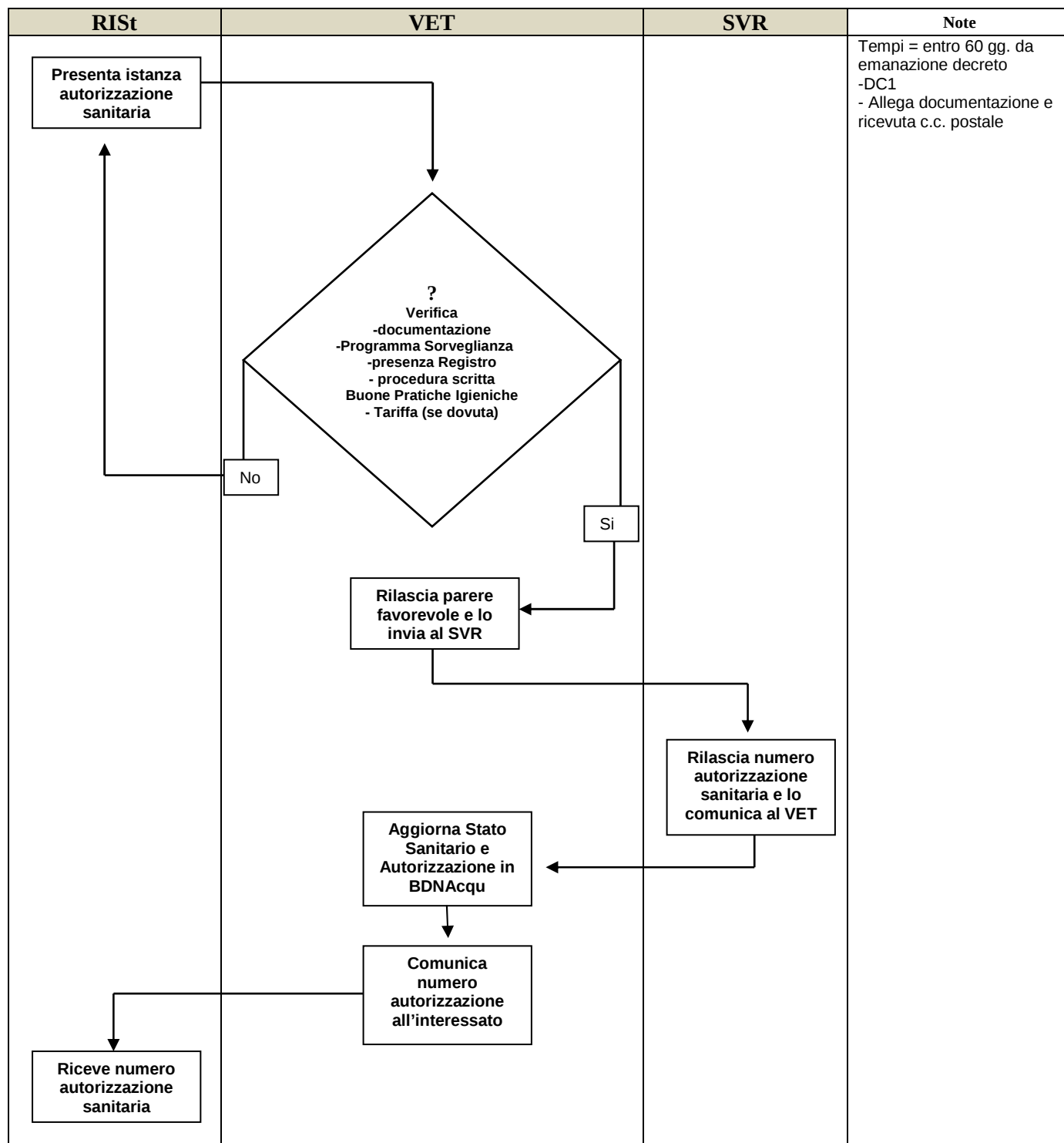
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 8 luglio 2010, l'assegnazione del codice identificativo aziendale è contestuale al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al presente decreto.

Il Servizio Veterinario della ASL rende noto ai proprietari, alle associazioni di categoria presenti sul territorio, ai sindaci interessati, alle società o cooperative di settore, l'emanazione del presente decreto, fornendo nel contempo adeguata e competente informazione circa gli obblighi previsti



Diagrammi di flusso

5.1 - Imprese acquacoltura e stabilimenti in attività alla data di emanazione del presente Decreto Dirigenziale





5.2 – Nuove Imprese acquacoltura e stabilimenti

